

COMUNE DI POSTUA

(PROVINCIA DI VERCELLI)

UFFICIO TECNICO - ASSESSORATO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE

OGGETTO: "LEGGE 30/12/2018 N. 145 ARTICOLO 1 COMMA 107 – CONTRIBUTO STATALE DI EURO 40.000,00 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE – AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO ALLA DITTA CARPENTERIA IN LEGNO CURNIS EZIO DI CURNIS ANDREA & C. SAS CORRENTE IN CREVACUORE, VIA VALSESSERA S.N. PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITUATO IN VIA ROMA – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 40.000,00 – CODICE CUP: E47J19000000001 - CODICE CIG SERVIZIO PROGETTAZIONE E D.L.: 78351656B2 - CODICE CIG LAVORI: 78590759D9"

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RASINO Geom. Giovanni
DETERMINAZIONE N. 98 DEL 12 GIUGNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 01 dicembre 2004 del Comune di Valduggia, con cui sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nonché Decreto Sindacale n. 01/2013 e relativa Convenzione tecnica tra i Comuni di Valduggia, Postua e Guardabosone per la Gestione dei servizi tecnici associati.

TENUTO CONTO che l'Amministrazione Comunale di Postua risulta beneficiaria di contributo statale in conto capitale di Euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 1, commi 107-114, della **Legge di bilancio 2019** (L. 30/12/2018, n. 145), che prevede l'assegnazione, per l'anno 2019, di un contributo nel limite complessivo di 400 milioni di euro ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale sono ripartiti tra i comuni come di seguito:

- con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno;
- con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno;
- con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;
- con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno.

Ai sensi del comma 109, il comune beneficiario del contributo deve iniziare l'esecuzione dei lavori entro il **15/05/2019**. Il comma 110 disciplina l'erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

- per il 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal comma 112;
- per il restante 50% previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del **certificato di collaudo**, o del **certificato di regolare esecuzione** rilasciato dal direttore dei lavori.

Il comma 113 dispone l'effettuazione di controlli a campione da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

PRESO ATTO che questo Ente intende utilizzare il contributo *de quo* di Euro 40.000,00 per interventi di **MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PUBBLICO SITUATO IN VIA ROMA**, immobile di proprietà del Comune di Postua, attraverso **interventi urgenti di manutenzione straordinaria con risanamento copertura dell'edificio in gravi condizioni di degrado strutturale**.

VERIFICATO, tra l'altro che, trattandosi di opera di importo complessivo di Euro 40.000,00 ed inferiore quindi ad Euro 100.000,00 l'intervento non è soggetto alle vigenti disposizioni in materia di programmazione triennale opere pubbliche secondo i disposti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 21 comma 3.

PRESO ATTO pertanto che al fine di avviare quanto prima le procedure di competenza con avvio delle opere (da iniziare tassativamente entro il giorno 15 maggio 2019) si rende necessario procedere alla redazione degli atti tecnico progettuali del caso;

VERIFICATO inoltre che, ai fini del monitoraggio delle opere de quo, l'intervento deve essere inserito nella Banca dati BDAP Opere Pubbliche e sistema SIMOG - ANAC onde consentire l'inserimento di ogni dato e informazione utile nell'ambito della procedura di inizio e completamento dei lavori nonché rendicontazione secondo le disposizioni Ministeriali;

VERIFICATO che non sono presenti professionalità all'interno dell'Ente in merito alla redazione degli atti di che trattasi e che al fine di avviare le procedure di competenza di questo Ente si è reso necessario procedere ad incaricare idonei professionisti per la redazione degli atti progettuali del caso, progetto complessivo di Euro 40.000,00;

VISTA la documentazione in atti, inerente allo studio per la quantificazione delle opere necessarie, **progetto preliminare di FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA** redatto dall'ufficio tecnico comunale, composta da una Relazione tecnica con quadro economico e planimetria di massima; documentazione fotografica dell'immobile, **fascicolo unico**, nell'importo complessivo di Euro 40.000,00, con base d'asta lavori di importo pari a circa Euro 29.000,00 (compresa quota sicurezza e non soggetta a ribasso d'asta) e così finanziato:

- **LEGGE 30/12/2018 N. 145 – CONTRIBUTO STATALE DI EURO 40.000,00**, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26 marzo 2019;

RICHIAMATA la Determinazione dell'U.T. n. 49 del 19 marzo 2019 con cui sono stati incaricati i tecnici professionisti Geom. ROMAGNOLO Alex con studio in Coggiola, Via Roma 42 ed all'Ing. SAPPÀ Stefano con studio in Cellio con Breia, Località Crabia per l'espletamento dell'incarico di redazione atti tecnico **progettuale definitivo ed esecutivo**, direzione lavori, sicurezza ed ogni ulteriore adempimento di Legge nell'ambito dei lavori di **MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PUBBLICO SITUATO IN VIA ROMA – PROGETTO COMPLESSIVO DI EURO 40.000,00 – OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTO STATALE CONCESSO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145**, per l'importo netto di Euro 4.050,90 oltre a contributi (4%) e con esenzione dell'IVA di Legge (22%) e per complessivi Euro 4.212,94;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09 aprile 2019 con cui è provveduto ad approvare il progetto **DEFINITIVO ED ESECUTIVO** di che trattasi, redatto dai tecnici professionisti incaricati Geom. ROMAGNOLO Alex e all'Ing. SAPPÀ Stefano, nell'importo complessivo di Euro 40.000,00 nel seguente quadro economico di progetto:

LAVORI	
Importo totale lavori, manodopera compresa	Euro 23.599,44
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 5.530,25
Totale lavori	Euro 29.129,69
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva su lavori 22%	Euro 6.408,53
Spese tecniche prog. def./esecutiva e contr.	Euro 4.050,90
Contributo su Spese tecniche	Euro 162,04
Imprevisti e varie	Euro 248,84
Totale somme a disposizione	Euro 10.870,31
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	Euro 40.000,00

e così finanziato:

Per l'importo di Euro 40.000,00 con contributo statale Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1 comma 107;

RICHIAMATE le recenti Linee Guida ANAC per ciò che attiene agli affidamenti lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e s.m.i.;

RITENUTO di provvedersi con **AFFIDATO DIRETTO**, - tenuto conto che le opere devono essere avviate tassativamente entro e non oltre il giorno 15 MAGGIO 2019 e richiamato quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché la comunicazione di questo Ente prot. gen. n. 1121 del 17 aprile 2019 con cui è stato richiesto alla Ditta **CARPENTERIA IN LEGNO CURNIS EZIO DI CURNIS ANDREA & C. SAS** corrente in Crevacuore, Via Valsessera

s.n. di inviare un offerta / preventivo a corpo per l'esecuzione dei lavori de quo e sulla base del progetto e capitolato approvato dall'Ente;

VISTA la nota in atti al prot. gen. n. 1228 in data 29 aprile 2019 inoltrata dalla Ditta **CARPENTERIA IN LEGNO CURNIS EZIO DI CURNIS ANDREA & C. SAS** che si rende disponibile all'esecuzione dell'intervento de quo dietro l'importo di Euro 23.481,44 (rispetto all'importo lavori stabilito in Euro 23.599,44) corrispondente ad uno sconto pari al 0,50%, oltre ad oneri sicurezza pari ad Euro 5.530,25 non soggetti a ribasso d'asta, per un importo netto di **Euro 29.011,69** oltre ad IVA 22% (Euro 6.382,57) e per complessivi **Euro 35.394,26**;

VERIFICATO che l'operatore economico selezionato possiede i seguenti requisiti ed in relazione ai lavori da eseguirsi (di importo inferiore ad Euro 40.000,00):

- Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di Legge per opere di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
- Dichiarazione possesso requisiti art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come da documentazione in atti;

PRESO ATTO, alla luce di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si procederà con la sottoscrizione di un contratto d'appalto, **AUTORIZZANDO** comunque l'inizio lavori il prima possibile, fatto salvo il deposito agli atti da parte della Ditta esecutrice delle polizze a garanzia della corretta esecuzione dei lavori a norma dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al fine di garantire l'inizio dei lavori **TASSATIVAMENTE** entro e non oltre il giorno **15 maggio 2019 (pena la revoca del contributo assegnato all'Ente)**;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di trattamento dati personali e che di seguito si espongono;

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AI SENSI DI LEGGE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO

Di dare atto espressamente che il contratto (si richiama quindi quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è regolato dalle seguenti specifiche clausole:

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti vi è la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

in caso di risoluzione, vi è l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto e comunque secondo quanto stabilito dal Capitolato d'Appalto;

Che il Titolare del Trattamento Dati ai sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;

Che la raccolta dei dati di cui alla presente Determinazione è effettuata esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e selezione nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;

Che il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

Che l'eventuale trattamento di dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;

Che l'operatore economico affidatario assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, assumendosi ogni responsabilità in merito;

Che in particolare, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 GDPR:

- Liceità, correttezza e trasparenza;
- Limitazione della finalità;
- Minimizzazione dei dati;
- Esattezza;
- Limitazione alla conservazione;
- Integrità e riservatezza;

Che l'affidatario si impegna comunque a rispettare (assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di illegittima gestione e trattamento dei dati) i seguenti obblighi:

*Con l'accettazione del presente affidamento e conseguente sottoscrizione del relativo contratto, le parti (committente e fornitore), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'affidamento, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli **Ordinativi di Fornitura***

e/o servizi e/o lavori. In ogni caso l'Ente **Comune di Postua**, accettando il presente incarico, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del **Fornitore/Esecutore**, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità commesse all'esecuzione del Contratto stesso e dei singoli **Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori** ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Al fine della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Poiché, in relazione all'esecuzione del presente affidamento, verranno affidati al **Fornitore/Esecutore** trattamenti di dati personali di cui la committente risulta titolare, il **Fornitore/Esecutore** stesso è da ritenersi designato quale **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

- nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì al Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

- nel trasmettere al Responsabile del Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. 196/2003;

- nell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.

- nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

- Che quanto sopra indicato in ambito di GDPR verrà regolamentato e gestito anche in base al Regolamento Comunale di Attuazione del Regolamento UE 2016/679 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale.

RICHIAMATA la Determinazione dell'U.T. n. 69 del 03 maggio 2019 di affidamento diretto lavori alla **Ditta CARPENTERIA IN LEGNO CURNIS EZIO DI CURNIS ANDREA & C. SAS** per l'importo di **Euro 29.011,69** oltre ad IVA di Legge (22%) e per complessivi **Euro 35.394,26**;

ACCERTATO che i lavori hanno avuto inizio in data **30 aprile 2019** e come da Verbale in atti sottoscritto tra le parti;

VISTA la richiesta in atti in data 21 maggio 2019 prot. gen. N. 1474 ed in data 30 maggio 2019 al prot. Gen. N. 1560 inoltrata dalla Ditta **CARPENTERIA IN LEGNO CURNIS EZIO DI CURNIS ANDREA & C. SAS** laddove richiede autorizzazione al sub appalto di alcune lavorazioni ovvero:

- Posa ponteggio, alla Ditta **EDILFRANCO COSTRUZIONI** corrente in Valduggia, Via Pravera 3, importo **Euro 4.600,00**;

- Opere da muratore, alla Ditta **FORTUNA GIOVANNI** corrente in Postua, Via Cappella 1, importo **Euro 1.000,00**;

come risultante dai contratti sottoscritti tra le parti e depositati in copia agli atti;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione comunale aveva già previsto la possibilità per l'operatore economico selezionato di sub appaltare eventuali lavorazioni e come riportato nella nota richiesta preventivo in atti e sopra richiamata;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di sub appalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgvo n. 50/2016 e s.m.i. che si riporta di seguito (modificato tra l'altro di recente in relazione alla quota massima sub appaltabile, ora pari al 50% del contratto):

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 20 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 (per i contratti di subfornitura si veda la legge n. 192 del 1993).

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A, annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- e-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. È obbligatoria l'indicazione della terra di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, in tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35, le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori. L'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo (restius di cui al secondo periodo).

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentativo per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scomponibili, si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

VISTA la regolarità del DURC di Legge delle Ditte sub_appaltatrici come di seguito:

- Ditta **EDILFRANCO COSTRUZIONI**, corrente in **Valduggia, Via Pravere 3**, REGOLARE, rilasciato dagli Enti competenti in data 04 aprile 2019 ed avente validità fino al giorno 02 agosto 2019;
- Ditta **FORTUNA GIOVANNI** corrente in **Postua, Via Cappella 1**, REGOLARE, rilasciato dagli Enti competenti in data 24 maggio 2019 ed avente validità fino al giorno 21 settembre 2019;

ACQUISITE attraverso il portale INFOCAMERE le verifiche riguardo alle **Ditte sub_appaltatrici** per ciò che attiene ai requisiti e iscrizione alla Camera di Commercio, esito positivo;

VERIFICATO che l'importo lavori ed oggetto di subappalto è pari a circa **Euro 5.600,00** contenuto entro il limite del 50% dell'importo netto contrattuale (**importo massimo comunque sub_appaltabile Euro 14.505,84**).

DETERMINA

Di **autorizzare** il **SUB_APPALTO** richiesto e come argomentato nelle premesse, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico **CARPENTERIA IN LEGNO CURNIS EZIO DI CURNIS ANDREA & C. SAS** corrente in Crevacuore, Via Valsessera s.n., nell'ambito dei lavori di **MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PUBBLICO OSPITANTE IL CIRCOLO SITUATO IN VIA ROMA - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 40.000,00 - CODICE CUP: C97H9000010001 - CODICE CIG SERVIZIO PROGETTAZIONE E D.L.: 78292895AB - CODICE CIG LAVORI: 7856484FAE**, dietro l'importo massimo consentito dalla normativa pari al 50% dell'importo netto di contratto.

(limite Euro 14.505,84) - richiesta autorizzazione per importo presunto netti complessivi Euro 5.600,00 (importo contenuto entro il limite fissato dalla Legge);

Di dare atto che ogni ulteriore rapporto tra le parti è disciplinato dai contratti sottoscritti tra la Ditta CARPENTERIA IN LEGNO CURNIS EZIO DI CURNIS ANDREA & C. SAS. e sub appaltatori Ditte EDILFRANCO COSTRUZIONI e FORTUNA GIOVANNI, restando inteso comunque che, in caso di subappalto l'appaltatore provvederà direttamente al pagamento delle fatture nei confronti del subappaltatore con obbligo di invio di copia delle quietanze al comune entro gg. 20 dal pagamento delle stesse.

➤ Si richiama al rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

Di trasmettere copia della presente alla Ditta CARPENTERIA IN LEGNO CURNIS EZIO DI CURNIS ANDREA & C. SAS. e sub appaltatori Ditte EDILFRANCO COSTRUZIONI e FORTUNA GIOVANNI, per il seguito di competenza;

- Di dare atto della regolarità dei DURC dei sub appaltatori nonché del rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e come in premessa argomentato;

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AI SENSI DI LEGGE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO

Di dare atto espressamente che il contratto (si richiama quindi quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è regolato dalle seguenti specifiche clausole:

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti vi è la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo paguito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

in caso di risoluzione, vi è l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto e comunque secondo quanto stabilito dal Capitolato d'Appalto;

Che il Titolare del Trattamento Dati si sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e individuato nel Sindaco;

Che la raccolta dei dati di cui alla presente Determinazione è effettuata esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e selezione nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;

Che il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

Che l'eventuale trattamento di dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;

Che l'operatore economico affidatario assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, assumendosi ogni responsabilità in merito;

Che in particolare, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 GDPR:

- Liceità, correttezza e trasparenza;
- Limitazione della finalità;
- Minimizzazione dei dati;
- Esattezza;
- Limitazione alla conservazione;
- Integrità e riservatezza;

Che l'affidatario si impegna comunque a rispettare (assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di illegittima gestione e trattamento dei dati) i seguenti obblighi:

*"Con l'accettazione del presente affidamento e conseguente sottoscrizione del relativo contratto, le parti (committente e fornitore), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'affidamento, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli **Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori**. In ogni caso l'Ente, **Comune di Postua**, accettando il presente incarico, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del **Fornitore/Esecutore**, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto stesso e dei singoli **Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori** ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.*

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel

rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Poiché, in relazione all'esecuzione del presente affidamento, verranno affidati al **Fornitore/Esecutore** trattamenti di dati personali di cui la committente risulta titolare, il **Fornitore/Esecutore** stesso è da ritenersi designato quale **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuendo adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì al Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel trasmettere al Responsabile del Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. 196/2003;
- nell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.
- nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
- Che quanto sopra indicato in ambito di GDPR verrà regolamentato e gestito anche in base al Regolamento Comunale di Attuazione del Regolamento UE 2016/679 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale.

CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

SI DA' ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

- Il codice CUP del progetto in questione risulta essere: **E47J19000000001**;
- Il codice CIG del servizio progettazione e D.L. risulta essere: **78351656B2**;
- Il codice CIG dei lavori risulta essere: **78590759D9**;

ovvero si specifica che in relazione ai pagamenti l'operatore economico, eventuali sub appaltatori dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa utilizzando esclusivamente i conti correnti "dedicati" e nello specifico come da comunicazione in atti - relativamente alla Ditta **CARPENTERIA IN LEGNO CURNIS EZIO DI CURNIS ANDREA & C. SAS** - come da comunicazione di tracciabilità finanziaria depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria.

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di determinazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RASINO Geom. Giovanni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di
Postura, n. _____ dal giorno _____ al giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.